

Sentenze e pareri

Confermato il diritto alla corresponsione della indennità di Polizia giudiziaria

Il Consiglio di Stato Sezione quinta già con le sentenze nn. 5150 e 5151 del 2007 - delle quali fu data notizia in questa Rivista - riconobbe il diritto sia dei veterinari che dei medici chirurghi alla corresponsione della indennità di polizia giudiziaria pronunciandosi in senso nettamente difforme da precedenti sentenze con le quali tale diritto era stato invece negato.

Il Consiglio di Stato sottolineò che tale mutamento di giurisprudenza era stato compiuto a seguito di un attento riesame delle precedenti "oscillazioni giurisprudenziali".

Acquista ora particolare importanza una nuova sentenza del Consiglio di Stato - n. 5092 del 17.10.2008 con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso proposto dal SIVeMP e da un medico veterinario della Provincia di Frosinone, ha ribadito ancora una volta il proprio indirizzo giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del diritto alla indennità di polizia giudiziaria.

Questa ulteriore sentenza del Consiglio di Stato ha comportato la riforma della sentenza n. 2222/1998 con la quale il TAR Lazio aveva respinto l'originario ricorso e la testuale conferma delle motivazioni con le quali era stato riconosciuto che l'indennità di polizia giudiziaria prevista dall'art. 55 del DPR n. 270/1987 e poi dall'art. 46 del DPR n. 384/1990 aveva «L'evidente finalità di compensare (*rectius* indennizzare) l'assunzione della peculiare responsabilità» dei veterinari in quanto «La funzione di Polizia giudiziaria ha natura eccezionale ed esuberante rispetto alle mansioni riconducibili al rapporto di lavoro regolato dalla contrattazione collettiva».

Il Consiglio di Stato ha quindi escluso che potesse operare in danno dei medici veterinari l'art. 6 del DPR n. 68/1983 che al comma 6 prevedeva che nell'area di contrattazione per i medici e i veterinari dovevano essere «Negozianti tutti gli istituti nessuno escluso relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica».

La peculiarità della funzione di polizia giudiziaria, proprio perché «Esuberante rispetto alle mansioni riconducibili al rapporto di lavoro regolato dalla contrattazione collettiva» ha consentito al Consiglio di Stato di stabilire che l'assorbimento di quella indennità nelle clausole della contrattazione collettiva «Sarebbe stato in contrasto con basilari regole di uguaglianza».

Giova qui ricordare che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione può essere violato sia nel caso in cui si introducano clausole difformi per situazioni uguali così come nel caso in cui si stabiliscano clausole uguali per situazioni difformi. Il medico veterinario, per la peculiarità della funzione di polizia giudiziaria che è chiamato a svolgere, non può vedersi negato il diritto a tale indennità che gli spetta per la peculiarità di quelle funzioni.

La sentenza del Consiglio di Stato è anche importante perché:

- ha espressamente riconosciuto il diritto dei medici veterinari a percepire l'indennità maggiorata «Delle voci accessorie del credito, secondo comuni principi» e cioè maggiorata della rivalutazione e degli interessi;
- ha condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, spese che invece nelle precedenti sentenze erano state compensate.

È opportuno a questo punto ricordare che l'indennità di polizia giudiziaria in favore dei medici veterinari fu istituita dall'art. 55 del DPR n. 270/1987 che all'art. 62 ne fissò la decorrenza dal 1.2.1987.

L'indennità di polizia giudiziaria che inizialmente era di L. 1.000.000 è stata maggiorata a L. 1.400.000 dall'art. 46 del DPR n. 384/1990 ed è stata infine confermata dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 3.11.2005 che ne ha precisato l'ammontare in euro 723,04 annui.

Questa sentenza del Consiglio di Stato costituisce per il SIVeMP un ulteriore successo nelle iniziative giudiziarie intraprese per la corretta applicazione delle norme legislative e regolamentari e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Avv. Antonio Funari



a cura di
Domenico D'Addario

Trattamento economico pubblici dipendenti - Ferie non godute - Compenso sostitutivo - Dipendente in aspettativa per infermità - Spetta

Il pubblico dipendente ha diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità, trattandosi di fatto a lui non imputabile.

Cons. di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1765 (Mass. Giur. Amm. 4/2008 Parte I).

Responsabilità della Pubblica Amministrazione - Risarcimento danni - Danno cagionato da animali - Ente onerato - È la Regione

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992 n. 157, attribuisce alle Regioni a Statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione e tutela di tutte le specie

della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 142; pertanto, la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

Cass. Civile, Sez. III, 7 aprile 2008, n. 8953 (Mass. Giur. Amm. 4/2008 Parte III).

Impiego pubblico - Assunzioni Modalità - Scorrimento graduatorie dei concorsi anziché nuova selezione - Limiti - Art. 35 comma 5 ter T.U. n. 165

In tema di copertura di posti nel pubblico impiego, la metodica dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi con possibilità di assumere gli idonei ivi collocati, invece di utilizzare altra soluzione - quale ad esempio l'indizione di nuovi concorsi - trova la propria disciplina nell'art. 35 comma 5 ter T.U. 30 marzo 2001 n. 165, che ne prevede la validità triennale dalla data di pubblicazione, salvi periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Cons. di Stato, Sez. I, 13 febbraio 2008, n. 179 (Mass. Giur. Amm. 4/2008 Parte I).

Impiego pubblico - Assistenza legale - Rimborso spese - Condizione - Art. 18 L. n. 135 del 1997

Ai sensi dell'art. 18 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla L. 23 maggio 1997 n. 135, in tema di rimborso delle spese legali ai dipendenti delle Amministrazioni statali, i soggetti che hanno agito in giudizio in nome e per conto (oltre che nell'interesse) della P.A. devono essere tenuti indenni dalle spese affrontate per il procedimento giudiziario strettamente connesso all'espletamento dei loro compiti istituzionali, purché gli effetti del comportamento dell'impiegato siano direttamente imputabili all'Amministrazione medesima; pertanto, tale rimborso non spetta qualora i fatti per i quali l'interessato sia inquisito e poi assolto siano ricollegabili alla sua vita di relazione, ancorché in ambiente di lavoro, o comunque al suo

status, e non pure al diretto svolgimento delle dette funzioni istituzionali, i cui effetti siano direttamente imputabili all'Ente di appartenenza.

Cons. di Stato, Sez. I, 6 febbraio 2008, n. 4639/2007 (Mass. Giur. Amm. 4/2008 Parte I).

Industria e commercio - Alimenti e bevande - Sospensione dell'auto-rizzazione - Per irregolarità urbanistico edilizie - Legittimità - Art. 3 comma 7 L. n. 287 del 1991

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 25 agosto 1991 n. 287 la regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui è esercitata l'attività di somministrazione di cibi e bevande costituisce condizione per il legittimo esercizio della stessa, con la conseguenza che il venir meno del presupposto dell'agibilità si riverbera su tutta la struttura rendendola inutilizzabile allo svolgimento delle attività a cui risultava destinata.

Tar Liguria, Sez. II, 11 aprile 2008, n. 543 (Mass. Giur. Amm. 4/2008 Parte II).

Impiego pubblico - Rapporto a tempo determinato - Trasformazione a tempo indeterminato - Esclusione - Art. 2 L. n. 230 del 1962 - Inapplicabilità

La complessiva caratterizzazione del rapporto pubblico impiego, specie per quanto attiene alla modalità di accesso a ai presupposti per la costituzione del rapporto e per l'immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione, esclude la possibilità di assimilare la proroga di un rapporto precario a una fattispecie funzionale alla stabilizzazione del rapporto e alla connessa trasformazione a tempo indeterminato, essendo inapplicabile in via automatica l'art. 2 L. 18 aprile 1962 n. 230 in tema di conversione del rapporto a termine in quello a tempo indeterminato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2003 n. 3281).
Tar Calabria - Catanzaro, Sez. II, 1 aprile 2008, n. 325 (Mass. Giur. Amm. 4/2008 Parte II).

Le massime sono tratte dalla
Rassegna mensile Giurisdizione
Amministrativa per gentile
concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it